
Glossario della previdenza

Accesso alla pensione

E' il diritto che si perfeziona in possesso di determinati requisiti (anagrafici, contributivi, ecc.) stabiliti dalla legislazione vigente.

Accredito contributivo

Contribuzione riconosciuta al lavoratore ai fini del diritto alla pensione. Si suddivide in contribuzione obbligatoria, da riscatto, da ricongiunzione, volontaria e figurativa.

A.G.O.

E' la sigla che indica l'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'INPS. Ad essa è iscritta obbligatoriamente la grande maggioranza dei lavoratori subordinati del settore privato, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e una piccola parte del settore pubblico. L'obbligo di iscrizione all'A.G.O. è previsto per tutti i soggetti, a prescindere dal sesso e dalla nazionalità, che abbiano compiuto i 14 anni di età e che prestino attività retribuita nell'ambito del territorio italiano.

Aliquota contributiva

Quota percentuale da applicare alla retribuzione/reddito per la determinazione dell'importo dei contributi dovuti ai fini previdenziali.

Aliquota di computo

E' la quota della retribuzione pensionabile che, nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della rendita. Per i lavoratori dipendenti è stata fissata al 33%, per i lavoratori autonomi al 22,65%. Per le pensioni erogate dalla Gestione separata dei lavoratori "parasubordinati" l'aliquota di computo è pari al 27 per cento, per i titolari di partita IVA, al 30 per cento per chi ha contratti di collaborazione coordinata o a progetto e al 23,50 per cento per chi è già pensionato o assicurato obbligatoriamente ad altra forma di previdenza.

Aliquota di equilibrio

E' il termine tecnico con il quale si definisce l'aliquota contributiva che è necessaria a garantire, nel tempo, l'equilibrio finanziario nelle gestioni pensionistiche tra entrate per contributi e spese per pensioni (rapporto tra ammontare dei contributi versati e prestazioni).

Aliquota di rendimento nel sistema retributivo

Nel sistema di calcolo retributivo della pensione è il numero che, ai fini del calcolo della pensione, indica, in termini di percentuale della retribuzione pensionabile, l'importo della pensione per ogni anno di contribuzione. Per le gestioni pensionistiche obbligatorie, tale aliquota è pari al 2%. Oltre un certo limite della retribuzione pensionabile (il cosiddetto "tetto pensionabile") tale aliquota si riduce però progressivamente, diventando quindi meno redditizia ai fini della misura della pensione.

Anticipata (pensione)

E' la prestazione introdotta dalla Legge 214/2011 che sostituisce la "vecchia" pensione di anzianità. Per accedere alla pensione anticipata è richiesto il possesso di un requisito contributivo mentre non è richiesto alcun requisito anagrafico.

Anzianità contributiva

E' il numero delle settimane di contribuzione accreditate in favore del lavoratore presso l'INPS ed utilizzate per il calcolo della pensione con il sistema retributivo. A determinare questa anzianità concorrono i contributi obbligatori, volontari, figurativi, riconsunti e da riscatto. Per il calcolo della pensione retributiva, il numero massimo delle settimane di contribuzione che può essere utilizzato è di 2080, corrispondente a 40 anni di lavoro.

Anzianità (pensione)

La pensione di anzianità è quel particolare tipo di prestazione pensionistica che, fino al 31 dicembre 2011, si poteva ottenere *prima* di aver compiuto l'età pensionabile. I requisiti richiesti per i lavoratori dipendenti iscritti all'A.G.O. (Assicurazione Generale Obbligatoria) erano, fino al 2011, 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica, o alternativamente 40 anni di contribuzione prescindendo dall'età del richiedente. La pensione di anzianità era prevista solo nel sistema retributivo; nel sistema contributivo introdotto dalla Riforma Dini questa prestazione non esisteva già più. La prestazione è stata sostituita, dal 2012, dalla "pensione anticipata".

Armonizzazione

E' il processo che tende a rendere uguali le norme, la contribuzione e i trattamenti dei vari regimi previdenziali. Alcune categorie di lavoratori dipendenti sono iscritti a Fondi speciali sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria. Questi Fondi, diversi tra loro per natura e struttura, permettevano (e, talvolta, permettono ancora) ai loro iscritti, di ricevere prestazioni con requisiti ridotti rispetto ai principi generali oppure più vantaggiose.

Assegno di invalidità

E' una prestazione erogata dall'INPS ed è concessa in seguito a ridotta capacità lavorativa. E' richiesta un'anzianità contributiva di cinque anni (di cui tre nell'ultimo quinquennio). Per il calcolo della rendita spettante si osservano le stesse regole utilizzate per determinare l'importo della

pensione di vecchiaia o anticipata. L'assegno decorre dal mese successivo la presentazione della domanda ed ha una durata triennale. Allo scadere del triennio, sempre a domanda, può essere rinnovato per un periodo di uguale durata; dopo il terzo riconoscimento il trattamento è confermato automaticamente. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno di invalidità è trasformato in pensione di vecchiaia, se ricorrono i requisiti richiesti per quest'ultima ed a tal fine sono considerati validi per il diritto i periodi di percezione dell'assegno laddove non esista altra copertura contributiva

Assegno sociale

E' la prestazione assistenziale che spetta ai cittadini ultrasessantacinquenni (+ aspettativa di vita) italiani o, se residenti in Italia, dei paesi dell'Unione Europea o stranieri residenti in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lunga durata. Così come avviene per tutte le prestazioni di natura assistenziale, anche per ottenere questa provvidenza si farà riferimento al reddito posseduto dall'interessato e dall'eventuale coniuge e, a seconda del livello di questo reddito, può essere pagato in misura intera o in una quota ridotta.

Assicurazione generale obbligatoria

Vedi Ago - Ivs.

Assistenziali (prestazioni)

Sono prestazioni erogate a cittadini che hanno un reddito scarso o insufficiente, quando abbiano raggiunto il 65°anno di età (+ aspettativa di vita) o per invalidità non derivante dall'attività lavorativa svolta. Queste prestazioni prescindono dalla contribuzione previdenziale.

Attività usurante

Lavoro il cui svolgimento richiede impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. Consente l'accesso ai trattamenti pensionistici con requisiti inferiori rispetto a quelli previsti in via ordinaria.

Base pensionabile

Vedi retribuzione pensionabile.

Bonus

Particolare beneficio, introdotto dalla legge di riforma del sistema previdenziale n.243/2004. Riguardava i lavoratori dipendenti del settore privato che avevano maturato il diritto alla pensione di anzianità fino al 31 dicembre 2007, ma che decidevano di continuare a lavorare. Con il bonus, coloro che optavano per rimanere al lavoro rinunciavano all'accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale non versata.

Calcolo della pensione

Ai fini del calcolo della pensione bisogna considerare i due metodi retributivo e contributivo e i relativi elementi presi a base per il calcolo. Vedi voci specifiche calcolo retributivo e calcolo contributivo.

Calcolo misto

Calcolo basato sul sistema retributivo/reddituale fino al 1995 e sul calcolo contributivo dal 1996 in poi, per i soggetti non in possesso dei 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995; per la contribuzione versata dal 1° gennaio 2012 in poi, interessa anche chi, invece, poteva far valere al 31.12.1995 almeno 18 anni di contributi.

Calcolo retributivo

Determinazione dell'importo della pensione con riferimento all'importo della retribuzione/reddito pensionabile (o "base di calcolo") applicando l'aliquota di rendimento relativa all'anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento.

Capitalizzazione

Sistema finanziario del sistema pensionistico nel quale in favore di ciascun iscritto al fondo i contributi versati sono accresciuti (ossia capitalizzati) mediante un determinato tasso di rendimento.

Cassa di previdenza

Ente previdenziale di riferimento per una determinata categoria di professionisti (ad es., medici, commercialisti, avvocati, ecc.), che ha il compito di riscuotere e gestire i contributi previdenziali e assistenziali dei propri iscritti, sia per poi corrispondere loro le pensioni, sia per fornire loro prestazioni di sostegno al reddito (maternità, assegni familiari, assegni di disoccupazione, ecc.) e di assistenza (ad es. copertura sanitaria).

Coefficiente di trasformazione.

Nel sistema contributivo di calcolo della pensione è il valore per il quale va moltiplicato il montante contributivo accumulato dal lavoratore per ottenere l'importo annuo della pensione. Tale valore diventa progressivamente più favorevole con l'aumentare dell'età scelta per andare in pensione.

Coefficienti (aliquote) di rendimento nel calcolo retributivo

Aliquote percentuali, in riferimento agli anni di anzianità contributiva, da applicare sulla retribuzione pensionabile (o reddito pensionabile), al fine della determinazione della misura delle pensioni. Dall'1° gennaio 1995 i coefficienti sono unificati per tutte le gestioni previdenziali al 2 per cento. Sulle retribuzioni (o redditi) eccedenti la retribuzione massima pensionabile (o reddito massimo pensionabile), tali coefficienti di rendimento sono decrescenti con riferimento a fasce di retribuzioni (o redditi) determinate.

Contenzioso

Sorge tra il lavoratore e l'ente previdenziale per controversie riguardanti il riconoscimento o meno di determinate prestazioni. Nell'area pubblica il contenzioso generalmente si attiva tramite la procedura del ricorso, nelle sue varie articolazioni del ricorso gerarchico, nonché ricorso al TAR, al Presidente della Repubblica, alla Corte dei Conti. Nel settore privato il contenzioso si esplica tramite il ricorso agli enti previdenziali ed il ricorso alla magistratura ordinaria.

Contributi sociali

L'insieme dei contributi obbligatori che lavoratori e datori di lavoro versano per il funzionamento del sistema previdenziale (pensioni, cassa integrazione, disoccupazione, ecc.), nonché per il funzionamento del servizio sanitario nazionale.

Contributivo (calcolo).

È il criterio di calcolo delle pensioni, introdotto dalla Legge 335/1995, che si basa sul totale dei contributi accreditati e rivalutati (il cosiddetto "montante") durante la vita lavorativa, in base a determinate aliquote e tassi di rivalutazione. L'importo della pensione contributiva è data dalla moltiplicazione di detto montante per i coefficienti di trasformazione che variano in base all'età pensionabile. Tale metodo di calcolo si applica: a) a chi alla fine del 1995 non aveva maturato almeno 18 anni di versamento, limitatamente alla contribuzione versata dal 1° gennaio 1996, b) ai nuovi assunti o lavoratori autonomi che iniziano l'attività a partire dall'1 gennaio 1996 oppure ai lavoratori che opteranno per tale sistema; c) a tutti gli altri assicurati, limitatamente alla contribuzione versata dal 1° gennaio 2012

Contribuzione figurativa

Periodi riconosciuti validi ai fini del diritto e della misura della pensione, anche se per essi non sono stati versati contributi né dal lavoratore né dal datore di lavoro (per esempio, servizio militare, tubercolosi, malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione, ecc.), né dai lavoratori autonomi (per esempio, servizio militare). È una contribuzione a carico della solidarietà.

Contribuzione obbligatoria

È la contribuzione che scaturisce dal versamento obbligatorio effettuato dai datori di lavoro agli enti previdenziali (o fondi, casse, istituti) in percentuale sulla retribuzione (aliquote contributive) con onere ripartito a carico del datore di lavoro e dei lavoratori.

Contribuzione volontaria

Qualora il rapporto di lavoro venga interrotto o cessi definitivamente l'assicurato può proseguire volontariamente a versare la contribuzione in suo favore a determinate condizioni. In pratica il lavoratore versa all'INPS quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (sia la quota a suo carico che quella a carico del lavoratore) per l'assicurazione Invalidità Vecchiaia e Superstiti (IVS). La disciplina dei versamenti volontari è pressoché uguale per tutte le categorie di lavoratori, le uniche differenze riguardano i criteri per stabilire l'importo da versare. La contribuzione volontaria ha la stessa efficacia di quella obbligatoria. I contributi volontari, pertanto, sono utili sia ai fini del diritto che della misura di tutte le prestazioni pensionistiche.

I requisiti per ottenere l'autorizzazione ai versamenti volontari sono:

- almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
- almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

I requisiti richiesti, per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.

Cumulo (divieto di)

Disciplina della cumulabilità (o incumulabilità) tra la pensione e la retribuzione, nonché tra la pensione ed i redditi da lavoro autonomo. La cumulabilità è parziale o totale a seconda del tipo di pensione o di reddito (retribuzione o reddito da lavoro autonomo).

Decorrenza della pensione/prestazione

Data dalla quale viene effettivamente erogata la prestazione.

Deroga

Eccezione concessa in riferimento alla normativa generale.

Diritti acquisiti

Normalmente si riferiscono alla garanzia riconosciuta dalla legge a non vedersi modificati i requisiti e/o la prestazione maturati in base alla normativa vigente ad una certa data, prima dell'introduzione di modifiche normative.

ENASARCO

Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio. L'Enasarco eroga, agli agenti ed ai rappresentanti di commercio, la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita per gli esercenti attività commerciali gestita dall'INPS.

ENPALS

Ente di previdenza per il personale dello spettacolo e per gli sportivi professionisti. Dal 1° gennaio 2012 è gestito dall'INPS

Esterio (riscatto del lavoro all')

L'attività lavorativa svolta all'estero in Paesi non appartenenti all'unione Europea oppure non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, può essere riscattata, ai fini pensionistici, pagando il relativo onere, dal lavoratore, o dai suoi superstiti. Possono essere riscattati anche i periodi di lavoro, svolto all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia, ma per i quali non sia stata versata contribuzione, o non ne sia previsto l'obbligo assicurativo. Condizione per poter riscattare il periodo di lavoro all'estero è solo quello di essere in possesso della cittadinanza italiana al momento della domanda. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e deve essere corredata da tutta la documentazione atta a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro. L'onere è calcolato in base agli stessi criteri utilizzati per il riscatto della laurea.

Estratto contributivo

E' il riepilogo dei contributi che risultano versati all'INPS a favore del lavoratore fin dall'inizio della sua vita assicurativa (compresi i contributi da lavoro, "figurativi" e da "riscatto"). Esso consente di verificare l'esattezza delle registrazioni e di segnalare per tempo eventuali discordanze o inesattezze.

Età pensionabile

Età stabilita obbligatoriamente dalla legge al cui raggiungimento il lavoratore può collocarsi a riposo per pensionamento di vecchiaia. Nel calcolo della pensione con il metodo retributivo è rigida; nel calcolo della pensione con il metodo contributivo è flessibile.

Finestra

Con questo termine s'intende l'intervallo di tempo necessario tra il momento in cui si maturano i requisiti per andare in pensione e l'inizio effettivo del trattamento pensionistico. In altre parole, il tempo ulteriore che bisogna aspettare prima di andare veramente in pensione. Con la riforma Monti/Fornero le finestre sono state abolite per le pensioni liquidate con le "nuove norme"

Fondi speciali INPS

Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestiti dall'INPS (telefonici, elettrici, volo, dazieri, trasporto).

Fondo casalinghe

Dal 1° gennaio del 1997 è stato istituito presso l'INPS un fondo apposito per garantire il versamento della pensione alle casalinghe. Il fondo è finanziato dai contributi di uomini e donne, che svolgano attività domestiche non retribuite. L'iscrizione al fondo è condizionata all'esistenza di due fattori: a) non prestare attività lavorativa autonoma o presso terzi; b) non essere titolari di pensioni dirette. Gli iscritti al fondo hanno diritto alla pensione di vecchiaia e a quella di inabilità

Forme di contribuzione

Obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto.

FPLD

La sigla indica il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, al quale sono iscritti obbligatoriamente i lavoratori del settore privato. E' gestito dall'INPS.

Gestione separata

Forma di previdenza, gestita dall'INPS, cui sono obbligati ad iscriversi i lavoratori con contratti di collaborazione a progetto, i lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale anche se non esclusiva, ma non iscritti a Casse di previdenza, gli incaricati delle vendite a domicilio, gli spedizionieri doganali, i titolari di borse di studio per la frequenza ai dottorati.

Inabilità (pensione di)

La pensione di inabilità è concessa a quei lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'INPS che, a seguito di un evento morboso, si trovino nell'incapacità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Sono richiesti 5 anni di contribuzione (di cui 3 nell'ultimo quinquennio) ed il calcolo della pensione tiene conto, per i lavoratori dipendenti, anche degli anni che decorrono dalla data della domanda di pensione a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini. Poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. La concessione della pensione comporta quindi l'obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri arti o professioni.

Indiretta (pensione).

E' la pensione concessa ai superstiti quando il lavoratore deceduto non è ancora pensionato o in attività di servizio (vedi pensione indiretta).

INPDAI

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali. Dal 1° gennaio 2002 è confluito nell'INPS

INPDAP

E' l' istituto nel quale sono confluite le ex gestioni soppresse dell'Enpas, dell'Inadel, dell'Enpdep e delle quattro Casse pensioni degli istituti di previdenza (Cpdel, Cps, Cpi, Cpug). Dall'1 gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato. Dal 1° gennaio 2012 è gestito dall'INPS

INPGI

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti.

INPS. -

Istituto nazionale della previdenza sociale. Gestisce l'A.G.O. (assicurazione Generale Obbligatoria)-IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) IVS dei lavoratori dipendenti privati (Fpld) e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), nonché fondi sostitutivi dell'A.G.O. (telefonici, elettrici, volo, dazieri, trasporto) e integrativi dell'A.G.O. (esattoriali, minatori, gasisti), e gestioni pensionistiche minori. Inoltre ha in carico la Gestione prestazioni temporanee (Gpt) e la Gestione per gli interventi assistenziali (Gias) e, da ultimo, il pagamento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili.

Integrazione al trattamento minimo

Integrazione che viene concessa a coloro che usufruiscono di una pensione a calcolo inferiore al trattamento minimo, in presenza di limiti di reddito individuali o cumulati con quelli del coniuge. Non vale per le pensioni liquidate con il sistema contributivo "puro"

Maggiorazione sociale

È un'integrazione di carattere assistenziale (L. 544/1988), concessa a un pensionato, quando i suoi redditi sono inferiori a un determinato limite. L'importo della maggiorazione varia in relazione all'età del pensionato

Massimale di retribuzione pensionabile

Vedi retribuzione massima pensionabile (tetto).

Massimale imponible

Nei confronti di chi ha iniziato per la prima volta l'attività lavorativa dal 1° gennaio 1996, la legge ha stabilito un tetto di retribuzione oltre il quale non si versano i contributi. Il tetto retributivo viene adeguato annualmente in base all'indice dei prezzi di consumo calcolati dall'ISTAT.

Metodo (sistema) retributivo (reddituale)

Metodo di calcolo delle pensioni che si basa sulla retribuzione percepita e valida ai fini pensionistici (retribuzione pensionabile) e che tiene conto dei seguenti elementi: età pensionabile rigida; anzianità lavorativa e assicurativa; rendimento annuo. È richiesto un requisito minimo contributivo di 20 anni a partire dal 2001. Si applica, per la quota di pensione maturata fino al 31.12.2011, ai lavoratori che, al 31 dicembre 1995, potevano vantare 18 o più anni di anzianità contributiva. Per i lavoratori autonomi al posto della retribuzione viene considerato il reddito imponibile previdenziale

Misto (calcolo)

Metodo di calcolo delle pensioni per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantano meno di 18 anni di anzianità contributiva; per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995 il calcolo è col metodo retributivo; per gli anni che maturano dall'1 gennaio 1996 il calcolo è con il metodo contributivo. I requisiti di accesso alla pensione sono quelli del metodo retributivo. Per coloro che optano per il metodo contributivo i requisiti di accesso sono quelli del metodo contributivo. Dal 1° gennaio 2012 si applica, pro quota e per i versamenti fatti dal 1° gennaio 2012, anche a tutti gli altri assicurati

Montante contributivo

Somma di tutti i contributi accreditati e rivalutati annualmente sulla base alla variazione del Pil (Prodotto Interno Lordo) ai fini del calcolo della pensione con il metodo contributivo in presenza di determinate aliquote e tassi di rivalutazione.

Oneri sociali

Insieme dei versamenti obbligatori alla gestione previdenziale, quali quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione, gli infortuni, o per il trattamento in caso di malattia. Gli oneri sociali accrescono il costo del lavoro, svolgendo un ruolo indispensabile nel finanziamento della sicurezza sociale. In alcuni paesi, l'esistenza di sistemi di assicurazione privati o di fiscalizzazione degli oneri sociali può produrre storture al meccanismo concorrenziale tra aziende sottoposte a regimi diversi.

Opzione

Facoltà concessa al lavoratore di scegliere fra due o più alternative (regime previdenziale, prosecuzione rapporto di lavoro, età pensionabile, metodo di calcolo, benefici attività usurante, ecc.).

Patronato (enti di)

Per lo svolgimento delle proprie pratiche previdenziali, è possibile rivolgersi agli Enti di Patronato che, appositamente riconosciuti da specifici provvedimenti ministeriali e finanziati dallo Stato, hanno il compito di assistere gratuitamente i lavoratori.

Pensione ai superstiti

È la pensione che spetta ai superstiti di pensionato (pensione di reversibilità) o di assicurato (pensione indiretta). I superstiti, aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, sono individuati dalla normativa pensionistica che non ha alcun rapporto con la normativa sulla eredità.

Pensione di vecchiaia

È la pensione che, in presenza della richiesta anzianità contributiva, spetta al compimento dell'età prevista per tale pensione.

Pensione di vecchiaia anticipata

Trattamento pensionistico concesso, generalmente da regimi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (per esempio alcuni fondi speciali INPS e INPGI), in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi.

Pensione d'invalidità

Pensioni liquidate in data anteriore al 1984. Dopo tale data, con la riforma del pensionamento di invalidità, sono state istituite due prestazioni l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Per gli iscritti alle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, alla pensione di invalidità ha diritto l'assicurato che viene esonerato dal servizio a causa di sopravvenuta infermità

Pensione indiretta

È la pensione che spetta ai superstiti di assicurato. I superstiti, aventi diritto alla pensione indiretta, sono individuati dalla normativa pensionistica che non ha alcun rapporto con la normativa sulla eredità.

Pensione integrativa (complementare)

Prestazione aggiuntiva a quella obbligatoria, che il singolo lavoratore si costruisce tramite i fondi pensione privati, costituendo una posizione previdenziale individuale. Tale forma di pensione viene liquidata con il sistema a capitalizzazione.

Pensione obbligatoria

Prestazione erogata dagli enti previdenziali, per i quali è prevista la iscrizione obbligatoria dei lavoratori e versamento contributivo obbligatorio da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori (o dei lavoratori autonomi e liberi professionisti).

Pensione privilegiata

Viene liquidata in conseguenza del riconoscimento di una malattia o di un danno permanente, comunque dipendente da causa di servizio, che rende il lavoratore inabile al servizio stesso se non è riconosciuta la rendita INAIL per infortunio sul lavoro.. Al fine della liquidazione della pensione privilegiata nell'area pubblica sono richieste procedure specifiche, quali l'istruttoria della pratica affidata alla prefettura locale e l'acquisizione del parere del comitato tecnico per le pensioni privilegiate. Sia nel settore privato che pubblico non è richiesta una anzianità contributiva specifica.

Pensione sociale

Prestazione assistenziale erogata fino al 31 dicembre 1995 ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi e che non fossero titolari di altro trattamento pensionistico. È stata sostituita dall'assegno sociale.

Pensione supplementare

È la pensione di vecchiaia erogata dall'INPS in favore dell'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria che, compiuta l'età pensionabile e non avendo una contribuzione sufficiente per ottenere la prestazione pensionistica, ne acquisisce il diritto perché titolare di una pensione in un'altra gestione o fondo pensionistico. È richiesto il compimento dell'età pensionabile e la cessazione dell'attività lavorativa, se lavoratori dipendenti. È commisurata ai contributi effettivamente versati e non dà diritto alla integrazione al minimo.

Pensioni di annata

Il termine indica le pensioni il cui potere d'acquisto è stato penalizzato nel corso degli anni per effetto di meccanismi perversi di indicizzazione. Si tratta prevalentemente di pensioni liquidate in data anteriore al 1988.

Perequazione delle pensioni.

E' l'adeguamento delle pensioni in base al costo della vita. A partire dal 1996 avviene una volta l'anno, nel mese di gennaio, tenendo conto delle variazioni dell'indice medio dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Secondo un meccanismo di adeguamento introdotto già nel 1986, le pensioni di importo superiore al "minimo" non aumentano tutte nello stesso modo, ma gli aumenti si differenziano a seconda dell'entità della pensione in pagamento.

PIL (prodotto interno lordo)

Insieme della ricchezza prodotta da tutto il Paese, dato dalla somma del valore aggiunto lordo realizzato nelle varie branche dell'economia, dell'iva gravante sui prodotti (i valori aggiunti sono calcolati al netto dell'imposta) e dei diritti doganali.

PNL (prodotto nazionale lordo)

A differenza del PIL, il calcolo del PNL viene effettuato non sulla base della produzione realizzata dalle unità residenti, ma tenendo in considerazione i fattori produttivi posseduti dai residenti al criterio della territorialità viene sostituito quello della nazionalità. I valori di PIL e PNL differiscono molto tra loro nei paesi del Terzo mondo, in quanto questi ultimi sono destinati di un gran numero di investimenti diretti

Posizione previdenziale

È la posizione che si apre o si accende con la iscrizione obbligatoria presso un ente previdenziale. In qualsiasi momento è possibile verificarne la situazione rispetto ai versamenti contributivi effettuati ed all'anzianità lavorativa. Per il metodo di calcolo contributivo sorge l'obbligo agli enti previdenziali di comunicare al lavoratore, annualmente, la posizione rispetto all'accredito contributivo.

Precoci

Il termine "precoci" è entrato nel lessico previdenziale dopo la legge 449/1997. Devono intendersi lavoratori "precoci" coloro che hanno possono far valere almeno un anno di versamenti assicurativi obbligatori prima del compimento dei 19 anni di età. Essere riconosciuti "lavoratori precoci" consentiva agli interessati di ottenere la pensione di anzianità secondo criteri agevolati.

Prescrizione

Tempo entro cui possono essere richieste le prestazioni, promosse le azioni giudiziarie, esperiti i ricorsi, richiesto il pagamento dei contributi, trascorso il quale si perde il diritto.

Prestazioni sociali

Somme versate dallo Stato o dagli enti previdenziali per compensare finanziariamente i rischi delle famiglie quali disoccupazione, malattia, gravidanza ecc..

Previdenza integrativa (complementare)

Forma di previdenza che i lavoratori si possono costituire volontariamente, in aggiunta a quella obbligatoria tramite i fondi di pensione, istituiti con la contrattazione collettiva.

Previdenza obbligatoria

Forma di previdenza in virtù della quale i lavoratori sono obbligati ad iscriversi presso un ente previdenziale.

Pro rata (metodo del)

Metodo che può essere utilizzato in relazione all'introduzione di modifiche che riguardano le modalità di calcolo della pensione. Si sostanzia nell'applicazione delle "vecchie regole" per le *anzianità contributive* maturate fino a una certa data (quella dell'introduzione della modifica normativa) e delle "nuove regole" per le *anzianità contributive* maturate successivamente alla data di introduzione della modifica normativa. Pertanto, la pensione è costituita da più quote calcolate in base a diverse normative.

Red

Dichiarazione che certifica alcune prestazioni previdenziali e assistenziali aggiuntive alla pensione, erogate dall'INPS e collegate al reddito. Attraverso l'indicazione dei redditi posseduti, serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di tali prestazioni. . Dal 1 gennaio 2010, i pensionati italiani, che presentino la denuncia dei redditi (mod. 730, Unico, ecc. non devono più presentare il modello Red.

Reddito contributivo (imponibile)

È il reddito sul quale si paga la contribuzione.

Reddito massimo pensionabile

È il reddito sul quale si computa il rendimento massimo per il calcolo della pensione. Oltre tale soglia, sono previsti rendimenti decrescenti, corrispondenti a fasce di reddito eccedenti tale massimale. Interessa i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e talvolta i liberi professionisti.

Reddito pensionabile

È il reddito preso a base di calcolo per la liquidazione delle pensioni. Interessa i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e liberi professionisti.

Regime pensionistico per capitalizzazione

Sistema di finanziamento nel quale gli individui attivi si costituiscono un capitale mediante il risparmio regolare, facendo gestire tali somme da un Fondo, il quale le riversa poi, sotto forma di rendita, al momento della pensione. Si tratta di un sistema utilizzato principalmente dai lavoratori dei settori privati dei paesi anglosassoni, che risulta totalmente impermeabile alle scosse demografiche, poiché non crea redistribuzioni tra diverse generazioni. Chi versa, acquisisce un diritto di credito nei confronti del fondo che, in caso di decesso, cade in successione a beneficio degli eredi. Il potere d'acquisto delle pensioni dipende direttamente dalla buona tenuta dei mercati finanziari e dall'evoluzione dell'inflazione, che può ridurre il valore reale degli investimenti fatti.

Regime transitorio

Rappresenta generalmente il periodo del passaggio dal vecchio al nuovo sistema pensionistico in seguito ad un provvedimento legislativo di riforma.

Regimi esclusivi dell'A.G.O. (assicurazione generale obbligatoria)

Si intendono i regimi pensionistici dei dipendenti dello Stato, delle ex aziende autonome, delle casse pensioni confluite presso l'INPDAP.

Regimi esonerativi dell'A.G.O. (assicurazione generale obbligatoria)

Ex regimi previdenziali di dieci istituti di credito, oggi confluiti in una gestione contabile separata nell'INPS.

Regimi integrativi dell'A.G.O. (assicurazione generale obbligatoria)

Si tratta dei fondi dei gasisti, esattoriali e minatori gestiti dall'INPS, che sono integrativi del Fpld e del fondo dei rappresentanti di commercio gestito dall'ENASARCO, che è integrativo della gestione pensionistica dei commercianti.

Regimi sostitutivi dell'A.G.O. (assicurazione generale obbligatoria)

Si tratta dei cinque fondi speciali INPS (trasporti, dazieri, elettrici, telefonici, volo) nonché dei fondi ENPALS (lavoratori dello spettacolo), INPDAl (dirigenti d'azienda) e dell'INPGI (giornalisti), quest'ultimo privatizzato.

Rendimento

Vedi coefficienti di rendimento.

Rendita vitalizia costituzione di

La rendita vitalizia consiste in un versamento, che può essere effettuato sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, per un importo pari alla pensione, in caso di omissione totale, o pari alla quota di pensione che sarebbe spettata in più al lavoratore, in caso di omissione parziale. Per richiedere la

costituzione della rendita vitalizia, non è necessario alcun requisito contributivo. La domanda va comprovata dalla documentazione che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro e la retribuzione che percepiva il lavoratore.

Retributivo (calcolo)

Metodo di calcolo delle pensioni che si basa sulla retribuzione percepita e valida ai fini pensionistici (retribuzione pensionabile)

Retribuzione imponibile

E' la retribuzione valutabile ai fini pensionistici sulla quale si paga la contribuzione. Per stabilire quale sia la cosiddetta retribuzione imponibile (ovvero quella su cui si pagano i contributi previdenziali e si calcola la pensione) si fa riferimento all'articolo 12 della legge 153 del 1969, secondo il quale tutto ciò che entra in busta-paga deve essere assoggettata all'obbligo contributivo.

Retribuzione massima pensionabile (massimale di retribuzione pensionabile)

Vedi "Tetto Pensionabile"

Retribuzione pensionabile

Nel sistema di calcolo retributivo della pensione, per retribuzione pensionabile si intende quella parte di retribuzione da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'importo della pensione. Più precisamente, rappresenta l'importo della retribuzione su cui commisurare, ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione, la percentuale ottenuta dalla moltiplicazione dell'anzianità contributiva per l'aliquota di rendimento. La retribuzione da prendere a base per il calcolo della rendita, è riportata sul modello 01/M (ora sul modello CUD) che le aziende rilasciano ogni anno al lavoratore, ed è comprensiva della retribuzione corrente e delle altre competenze, indicate al lordo e sulle quali sono stati calcolati i contributi da versare all'INPS.

Reversibilità

Vedi "Pensione di reversibilità".

Ricongiunzione periodi assicurativi

Procedimento attraverso il quale vengono accentrati in una unica gestione pensionistica i contributi presenti in più Casse pensioni, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico. L'unificazione è a titolo, generalmente, oneroso. Il trattamento pensionistico è determinato dalla Gestione presso la quale sono stati ricongiunti tutti i contributi. La ricongiunzione è disciplinata dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, per i liberi professionisti.

Ricorso giurisdizionale

Vedi contenzioso.

Riesame amministrativo

È un atto amministrativo con il quale si intende rivedere un provvedimento già definito (pensione, riscatti, ricongiunzioni), sulla base di determinate condizioni e procedure.

Riforma Amato

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con il quale si sono dettate norme per l'armonizzazione della normativa tra pubblico e privato, nonché modifiche sostanziali alla disciplina dell'età pensionabile, alla retribuzione pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, ecc.

Riforma Dini

Legge 8 agosto 1995, n. 335, con la quale si sono gettate le basi della riforma del sistema pensionistico, con il passaggio dal calcolo della pensione con il metodo retributivo a quello contributivo, oltre ad aver modificato notevolmente la normativa di alcuni istituti

Ripartizione (sistema a)

Sistema di finanziamento dei regimi pensionistici nel quale è previsto un utilizzo immediato dei contributi versati per pagare le prestazioni pensionistiche in essere. Rappresenta una solidarietà intergenerazionale tra lavoratori in attività e lavoratori collocati a riposo.

Riscatto dei periodi assicurativi

Facoltà concessa al lavoratore di poter coprire, a proprio carico, ai fini pensionistici e previdenziali, periodi per i quali non è riconosciuta la copertura assicurativa.

Rivalutazione delle pensioni

Vedi perequazione automatica delle pensioni.

Rivalutazione delle retribuzioni

Nel sistema retributivo, per adeguare al valore attuale dell'euro tutte le retribuzioni utili a determinare l'importo della pensione, a prescindere dall'epoca in cui esse sono state percepite, gli stipendi di ciascun anno devono essere "rideterminati" con appositi coefficienti; una volta rivalutati, gli stipendi vengono, poi, sommati per ottenere la retribuzione complessiva degli anni da utilizzare per il calcolo della pensione. Le tabelle dei coefficienti sono due perché, secondo le regole della riforma Amato del 1992, a partire dal 1° gennaio 1993 la pensione è composta di due quote la prima calcolata sulla base delle anzianità maturate alla data del 31 dicembre 1992 e con in principi vigenti prima di quella riforma; la seconda, invece, determinata con nuovi criteri per gli anni di contribuzione maturati dopo il 1^a gennaio 1993.

Salario accessorio

Voci della retribuzione che nel pubblico impiego non erano pensionabili. Dal gennaio 1996, anche tali voci sono diventate pensionabili (e soggette a contribuzione).

Scale parametrali

Vedi coefficienti di rendimento. Le scale parametrali sono differenti a seconda degli ordinamenti dei vari fondi o gestioni previdenziali.

Servizio utile

Vedi anzianità contributiva.

Sicurezza sociale

Complesso di programmi predisposti dallo Stato per garantire ai lavoratori il mantenimento del reddito, nel caso in cui eventi esterni ne determinino la riduzione parziale o totale. I principali interventi previsti dalla sicurezza sociale fanno riferimento alla disoccupazione, alla malattia, alla maternità e all'uscita dal mondo del lavoro per vecchiaia o invalidità. Occorre poi sottolineare anche un importante trasformazione del sistema pensionistico che dal metodo della capitalizzazione, che riconosce una pensione in funzione dei versamenti effettuati e debitamente ricapitalizzati, è passato, a partire dal 1945, al metodo di ripartizione, con il quale i contributi versati in certo arco temporale dai lavoratori attivi servono per finanziare la sicurezza sociale nello stesso arco temporale.

Speranza di vita

È il numero di anni che mediamente una persona può sperare di vivere in base alle proiezioni demografiche. Tale speranza di vita è differente fra uomini e donne. Con riferimento al calcolo della pensione, a parità di contribuzione, più si va in pensione da giovani, per più anni si godrà la pensione; pertanto, ai fini equitativi, il calcolo va fatto per le età pensionabili più basse con un coefficiente di trasformazione minore (sistema contributivo).

Speranza di vita al pensionamento

Numero medio atteso di anni che restano da vivere dal momento del pensionamento.

Supplemento di pensione

Viene chiesto da coloro che, già pensionati, possono far valere ulteriori contributi dovuti in gran parte a nuovo rapporto di lavoro. Sostanzialmente si richiede un ricalcolo della pensione in base ai nuovi contributi, con la liquidazione di un "supplemento". E' concesso ogni 5 anni, ma, per una sola volta, è possibile inoltrare la domanda dopo due anni dal pensionamento o dal precedente supplemento a condizione che si sia compiuta l'età pensionabile. Può essere chiesto anche dai superstiti.

Tetto pensionabile

E' l'importo massimo della retribuzione annua pensionabile oltre il quale non si applica più, per il calcolo della pensione nel sistema retributivo, l'aliquota di rendimento ordinaria (pari, dal 1995, al 2% per tutte le gestioni pensionistiche obbligatorie) ma delle aliquote via via decrescenti e quindi meno redditizie ai fini dell'importo totale del trattamento pensionistico.

Totalizzazione con altri Fondi

Procedimento attraverso il quale è consentito di considerare i contributi presenti in più Gestioni pensionistiche, al fine di raggiungere il requisito contributivo necessario per il diritto alla pensione.

In questo caso, non avviene il trasferimento della contribuzione e ogni Gestione liquida una quota di pensione proporzionale all'anzianità contributiva presente presso di sé; ogni Gestione interessata determina l'importo di una pensione teorica, come se tutta la contribuzione fosse accentrata presso di sé e pone in pagamento la quota di tale pensione teorica proporzionale al rapporto tra la contribuzione accreditata presso la Gestione stessa e la contribuzione complessiva.

Totalizzazione con l'Estero

La totalizzazione dei periodi assicurativi per il raggiungimento del diritto alle prestazioni previdenziali è uno dei principi fondamentali a cui si ispirano le convenzioni bilaterali ed i regolamenti CEE. Essa è consentita sia con i paesi aderenti all'unione europea sia con altri paesi con i quali il nostro paese ha stipulato specifici accordi bilaterali. Con la totalizzazione è possibile utilizzare i diversi periodi di assicurazione svolti nei paesi citati per raggiungere il diritto alla pensione secondo le norme della nostra legislazione. Il cumulo di questi contributi ha efficacia solo per raggiungere i requisiti richiesti per concedere la pensione e non anche per determinare la sua misura, che sarà, invece, liquidata, pro quota parte, da ciascuno dei diversi Stati.

Vecchiaia pensione di (nel sistema retributivo)

La pensione di vecchiaia nel sistema retributivo può essere chiesta dagli iscritti al fondo generale INPS purché' concorrano le due seguenti condizioni: a) compimento dell'età pensionabile b) almeno 20 anni di anzianità assicurativa e di contributi (salvo deroghe ex legge 503/92). Altra condizione da far valere, oltre l'età e l'anzianità contributiva è quella della cessazione del rapporto di lavoro.

Vecchiaia pensione di (nel regime contributivo)

E' la prestazione che spetta ai soggetti che hanno iniziato i versamenti dopo il 1995. Dal 2012 la pensione di vecchiaia contributiva compete al compimento dei 70 anni di età ed in presenza di 5 anni di contributi. E' possibile, altresì, ottenerla al raggiungimento dell'età pensionabile con almeno 20 anni di contributi se l'importo della pensione maturata è pari a 1,5 volte l'assegno sociale oppure a 63 anni, sempre con 20 anni di contributi, e l'importo della pensione maturata è pari a 2,8 l'assegno sociale.



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"